

Introduzione

Il presente lavoro ha ad oggetto l'analisi del delitto di diffamazione previsto dall'art.595 del Codice penale quando viene commesso all'interno del cibernazio. Tale reato tutela un bene giuridico da sempre ritenuto rilevante all'interno della societ , ossia l'onore. Tuttavia, nel corso del tempo le modalit  commissive del delitto hanno subito rilevanti modificazioni, in particolare alla luce della c.d. rivoluzione tecnologica, la quale ha permesso agli individui di comunicare e di svolgere numerose attivit  avvalendosi di strumenti telematici e informatici. Pertanto, il delitto di diffamazione oggi viene comunemente ricondotto nella categoria dei reati eventualmente informatici, che si caratterizza per la funzione essenziale svolta dallo strumento informatico ai fini dell'attuazione della condotta criminosa. Tuttavia, a fronte di tale fenomeno il legislatore non ha ritenuto di dover apportare delle modifiche alla normativa penalistica, pertanto costituisce oggetto di interesse comprendere come la fattispecie prevista dall'art.595 c.p. possa applicarsi alle condotte lesive dell'onore verificatesi *online*. A tal fine, il primo capitolo   dedicato all'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie, le cause di giustificazione comuni e le cause speciali di non punibilit  al fine di fornire un quadro generale del delitto. Proseguendo, il secondo capitolo   dedicato all'esame dei profili sostanziali del reato quando esso viene commesso all'interno del cibernazio. In particolare, verranno esaminate le problematiche connesse alle peculiari modalit  di attuazione della condotta criminosa riportando i maggiori orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a delineare i profili di una questione che ancora oggi pone agli operatori dubbi interpretativi alla luce della continua evoluzione che caratterizza il cibernazio e della sua morfologia. Inoltre, quando si verifica una condotta lesiva della reputazione *online* vi sono difficolt  di natura processuale e probatoria. Il terzo capitolo si pone perci  l'obiettivo di esaminare le questioni probatorie relative alla corretta individuazione del soggetto autore della pubblicazione offensiva e al contenuto della stessa. Infine, la trattazione si chiude affrontando il tema della produzione della prova dell'avvenuta

condotta criminosa, la quale frequentemente è situata all'interno di una pagina *web*. Pertanto, l'ultimo capitolo ha ad oggetto la pagina *web* quale prova nel processo penale, analizzandone le sue caratteristiche in qualità di prova digitale ed esaminando le questioni relative al suo ingresso in sede processuale tra standard tecnici e norme procedurali.

I Il delitto di diffamazione

1. La diffamazione: gli elementi costitutivi del reato 1.1. Il bene giuridico tutelato: l'onore nelle diverse concezioni dottrinali 1.1.1. La concezione fattuale dell'onore 1.1.2. La concezione normativa dell'onore 1.1.3. La concezione normativo-fattuale dell'onore 1.2. Soggetto attivo e soggetto passivo del reato 1.2.1. Le categorie di persone suscettibili di offesa alla reputazione 1.2.2. La configurabilità dell'offesa nei confronti degli enti collettivi 1.2.3. Il requisito della determinatezza del destinatario dell'offesa 1.3. L'elemento oggettivo del reato 1.4. L'elemento soggettivo del reato 1.5. Il *tempus commissi delicti* e il *locus commissi delicti* 1.6. La configurabilità del tentativo e del concorso di persone nel reato 1.7. Le circostanze aggravanti speciali 1.7.1. L'attribuzione di un fatto determinato 1.7.2. L'offesa arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico 1.7.3. L'offesa arrecata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio

2. Le cause di giustificazione comuni 2.1. L'adempimento di un dovere giuridico 2.2. L'esercizio di un diritto 2.2.1. La tutela dell'onore nell'esercizio dell'attività giornalistica

3. Cause speciali di non punibilità 3.1. Le offese in scritti e discorsi pronunziati dinanzi all'autorità giudiziarie o amministrative 3.1.1. I limiti di applicazione soggettivi e oggettivi dell'esimente prevista dall'art.598 c.p. 3.2. La provocazione 3.2.1. I requisiti per l'applicazione dell'esimente prevista dall'art.599 3.3. La prova liberatoria

Contenuti

Il primo capitolo ha lo scopo di analizzare la normativa di riferimento relativa al delitto di diffamazione, prima di passare alla disamina delle condotte verificatesi all'interno del cyberspazio. Pertanto, la trattazione ha ad oggetto l'esame critico dei singoli elementi costitutivi della fattispecie, le cause di giustificazione comuni e le cause speciali di non punibilità al fine di fornire un quadro complessivo del delitto previsto dall'art.595.

1. La diffamazione: gli elementi costitutivi del reato

La libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dall'articolo 21 della Costituzione, è uno dei più alti diritti primari e fondamentali¹ e come tale deve essere garantita ad ognuno, rappresentando essa un completamento della libertà di pensiero². Tale previsione costituzionale costituisce un cardine dell'ordinamento repubblicano e segna una netta cesura con il regime fascista che invece, aveva fatto della censura e della repressione del dissenso uno dei suoi punti di forza.

Dato il suo fondamento, essa trova un limite soltanto a fronte di valori tutelati all'interno di precetti e principi costituzionali, siano essi esplicitamente enunciati o si possano, invece, trarre da questi mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica³. Tale libertà non gode dunque di una tutela incondizionata, giacché a questa sono posti limiti derivanti dall'esistenza di beni o interessi diversi che siano parimenti garantiti costituzionalmente. E tra questi, vi è l'onore, che trova tutela oggi nella previsione dell'art.595 del Codice penale⁴. Infatti, a seguito all'abrogazione dell'art. 594 del Codice penale ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016⁵, che ha reso l'ingiuria un illecito civile, il delitto di diffamazione, disciplinato nel Capo II del Titolo XII, è rimasto l'unico baluardo a tutela dell'onore⁶. La norma punisce la condotta di chi «fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione».

¹ Corte cost., 5 luglio 1971, n.168

² CORTE COSTITUZIONALE, *Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della corte costituzionale*, a cura di G. Nicastro, maggio 2015

³ Corte cost., 4 febbraio 1965, n. 9

⁴ Corte cost., 27 marzo 1974, n. 86

⁵ D.Lgs. 15-1-2016 n.7, *Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67*, in *G.U.* 22 Gennaio 2016 n.17

⁶ DOLCINI, E. GATTA, G., *Codice Penale Commentato – Tomo III*, 5 ed., Milano, IPSOA – Francis Lefebvre, 2021

Da una sommaria lettura del testo normativo emergono con chiarezza gli elementi costitutivi del reato: l'offesa all'altrui reputazione, la comunicazione a più persone e l'assenza della vittima del reato⁷. Quest'ultima si evince dalla locuzione di apertura «fuori dei casi indicati nell'articolo precedente», il quale delinea la portata della disposizione in negativo rispetto all'abrogato art.594, relativo all'ingiuria, che puniva l'offesa all'onore di una persona presente.

La norma contiene poi ai commi successivi la previsione di circostanze aggravanti che si applicano nel caso in cui «l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato», qualora «l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico» e «se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio».

1.1. Il bene giuridico tutelato: l'onore nelle diverse concezioni dottrinali

Il bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione emerge con chiarezza dall'intitolazione del capo II del titolo XII del vigente Codice penale, il quale reca con chiarezza che i reati ivi contenuti sono «contro l'onore». Tale bene costituisce un valore di lunghissima tradizione legislativa e culturale e rientra tra quelli più dibattuti, analizzati e contestati fino ai giorni nostri⁸. Basti pensare che esso era presente già nell'antica civiltà greca e la necessità di una sua tutela era sicuramente avvertita anche a Roma, dove era presente il delitto di *iniuria*, originariamente inteso come lesione dell'integrità fisica e poi esteso fino a ricomprendervi pressoché ogni lesione della personalità umana, comprendendovi anche quella dell'onore⁹. Le graduali

⁷ CANESTRARI, S., *et al.*, *Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale*, 7. ed., Bologna, Monduzzi, 2016

⁸ *Ibid.*

⁹ VISCONTI, A., *Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali*, Torino, Giappichelli, 2018

elaborazioni operate dai giuristi medievali e post-medievali hanno poi costituito la premessa per le moderne forme di tutela, introdotte dapprima dal *Code Napoléon*, successivamente dai codici ad esso ispirati e infine consacrate nelle Costituzioni nazionali e nelle Carte internazionali¹⁰.

Pur in assenza di un'espressa menzione all'interno della Costituzione italiana, si osserva comunemente¹¹ come l'onore abbia comunque rilievo costituzionale implicito. Infatti, il bene viene fatto rientrare tra i diritti fondamentali dalla Corte costituzionale, che lo annovera tra i diritti inviolabili dell'uomo¹².

L'onore è un bene giuridico caratterizzato da vaghezza concettuale in quanto elemento normativo extragiuridico per la cui delimitazione interpretativa occorre attingere a parametri valutativi sociali che lo rendono inevitabilmente relativo¹³. Tale indeterminatezza si scontra tuttavia con la necessità di fornirne una definizione certa e condivisa dal punto di vista giuridico-penale, in particolare al fine di assicurare la tassatività della norma e la certezza del diritto, esigenze fondamentali all'interno dell'odierno sistema costituzionale¹⁴. A tal fine dottrina e giurisprudenza hanno cercato nel corso del tempo di delineare questo concetto dando luogo a concezioni tra loro distinte e talvolta antitetiche. Il dibattito pone in luce l'esistenza di due principali dottrine tra loro contrapposte: la teoria c.d. fattuale dell'onore e quella normativa. Il prezioso contributo di queste visioni ha poi fornito le basi per una terza tesi, quella c.d. normativo-fattuale.

¹⁰ MANTOVANI, F., *Diritto Penale. Parte Speciale I – Delitti contro la persona*, 8 ed., CEDAM, luglio 2022

¹¹ CANESTRARI, S. *et al.*, *op. cit.*

¹² Corte cost., 12 aprile 1973 n. 38

¹³ *Ibid.*

¹⁴ BIN, R., *Certezza del diritto e legalità costituzionale*, in *Specula iuris* IV, 2022

1.1.1. La concezione fattuale dell'onore

La dottrina tradizionale¹⁵ italiana, elaborata sulla sistematica del Codice penale Rocco del 1930 e sulla Relazione Ministeriale al progetto definitivo del Codice penale¹⁶, sosteneva la concezione c.d. fattuale dell'onore, inteso come un unico bene esistente nella realtà fenomenica, suddivisibile in due accezioni: oggettiva e soggettiva. L'onore in senso oggettivo coincide con la reputazione, ossia la considerazione di cui gode l'individuo all'interno della comunità in cui opera ed è conosciuto; la dimensione soggettiva consiste nell'apprezzamento che l'individuo fa delle sue doti e dal sentimento del proprio valore sociale¹⁷. L'onore in senso soggettivo può essere leso soltanto dalle offese poste in essere in presenza della persona offesa; al contrario soltanto un episodio offensivo che si verifichi al cospetto di terze persone può dar luogo ad una lesione dell'onore in senso oggettivo. Secondo la teoria fattuale la garanzia penale dell'onore rispecchia questa dicotomia prevedendo una duplice tutela: il profilo soggettivo nell'illecito di ingiuria e quello oggettivo nella diffamazione¹⁸.

Tale concezione ha certamente il merito di aver considerato la dimensione psicosociale dell'onore, tuttavia, non è esente da profili di criticità, riscontrabili soprattutto nella soggettivizzazione del bene, il cui contenuto sarebbe dipendente dall'opinione del soggetto o dei membri del gruppo sociale di riferimento, scaturendone un relativismo soggettivistico che contrasta col principio di tassatività e con la natura pubblicistica del diritto penale, che, richiedono una riconoscibilità obiettiva dell'esistenza dell'offesa¹⁹. Inoltre, si riscontra un limite anche nella frammentazione del concetto in rapporto ai vari gruppi sociali e nei vuoti di tutela nei

¹⁵ DOLCINI, E., GATTA, G. *op. cit.*, p.1336

¹⁶ *Relazione Ministeriale al Progetto definitivo di un nuovo codice*, in Lavori Preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, parte II, p. 402

¹⁷ ANTOLISEI, F., *Manuale di diritto penale*, Parte speciale, vol. I, Milano, 2008, p.202

¹⁸ SIRACUSANO, P., *Ingiuria e diffamazione*, in Digesto pen., VII Torino, 2002, p. 33

¹⁹ MANTOVANI, F., *op. cit.*

confronti dei soggetti incapaci di percepire il significato dei termini a loro indirizzati (infanti, infermi di mente, ubriachi, dormienti). In quest'ultimo caso, mancando infatti una reputazione non si potrebbe configurare l'offesa al bene giuridico e dunque, neanche il reato²⁰.

Pertanto, date le debolezze della concezione fattuale, in dottrina si è andata affermando la concezione c.d. normativa dell'onore.

1.1.2. La concezione normativa dell'onore

La concezione normativa rifiuta la visione dell'onore quale realtà fenomenica, intendendolo come valore interiore della persona riconducibile alla dignità umana e, quindi, alla stessa personalità di ogni singolo uomo così come riconosciuta e protetta dall'ordinamento giuridico²¹. Da tale assunto deriva che l'onore deve essere tutelato obiettivamente, a prescindere dall'effettiva percezione dell'offesa da parte del soggetto passivo o della collettività. Ne consegue l'irrelevanza della bipartizione, elaborata dalla concezione fattuale, tra il profilo soggettivo e quello oggettivo dell'onore²².

Tuttavia, questa concezione pone il problema dei parametri alla stregua dei quali determinare il valore della persona umana da tutelare, pertanto viene ulteriormente distinta in due visioni dell'onore: quella sociale e quella morale. La concezione sociale vede l'onore come un bene di matrice esclusivamente sociologica e quindi sorge e vive soltanto all'interno della società. Dunque, essa riguarda l'uomo come membro di una comunità di riferimento. Questa tesi ha il merito di considerare l'onore quale concetto normativo che non può prescindere dalla considerazione di parametri sociologici ai fini della sua determinazione e dell'individuazione di ciò che

²⁰ DOLCINI, E. GATTA, G., *op. cit.*, p.1337

²¹ CANESTRARI, S. et al., *op. cit.*

²² DOLCINI, E. GATTA, G., *op. cit.*, p.1338

è offensivo, tuttavia anch'essa presenta alcuni vizi.²³ Infatti, basandosi interamente sulla posizione rivestita dal soggetto all'interno della società, potrebbe portare a vuoti di tutela per le persone prive del consenso sociale in quanto reputate socialmente dannose o inutili. Questa concezione, elaborata dalla dottrina tedesca in epoca nazionalsocialista, riflette proprio gli ideali del nazismo, che vede l'uomo quale membro di un sistema. L'onore scaturente dalla società rischia quindi di divenire un parametro etero-indotto, consentendo allo Stato di divenire arbitro assoluto del riconoscimento o della negazione del diritto dei singoli²⁴. Pertanto, la concezione normativa-sociale non è stata recepita dalla dottrina italiana che ha invece elaborato la visione morale dell'onore.

La tesi c.d. morale concepisce l'onore come attributo originario dell'uomo, intendendolo come un valore intrinseco di ogni persona umana, facendolo discendere dal principio di uguaglianza. Secondo questa visione, esso trova la propria fonte nella stessa dignità dell'uomo e in quanto tale è presente in pari misura in tutti gli uomini. Questa concezione pecca tuttavia di indeterminatezza, in quanto rifiutando la rilevanza di connotazioni storiche, sociali e fattuali, induce ad una valutazione eccessivamente astratta²⁵. Tale manchevolezza si riscontra soprattutto in concreto, in quanto è difficile applicare un concetto così vago e indeterminato. Pertanto, la concezione morale presenta significative assonanze teoriche con la stessa concezione fattuale, tanto da dividerne il limite del pericolo di soggettivizzazione dell'accertamento giudiziale²⁶.

A fronte delle lacune presentate sia dalla concezione fattuale sia da quella normativa nei suoi due versanti sociali e morali si è sviluppata la concezione normativo-fattuale, che valorizza elementi elaborati di ciascuna dottrina quali

²³ MANTOVANI, F., *op. cit.*

²⁴ MANNA, A., *Beni della personalità e limiti della protezione penale: le alternative di tutela*, Padova, 1989, p. 69

²⁵ CANESTRARI, S., et al., *op. cit.*

²⁶ Cfr. *supra*, par. 1.1.1.

componenti di fatto e di valore del bene giuridico dell'onore²⁷.

1.1.3. La concezione normativo-fattuale dell'onore

Secondo la prospettazione normativo-fattuale, l'onore consta necessariamente di elementi sia fattuali sia normativi. Esso è dunque da intendersi quale bene giuridico complesso, che ricomprende tanto il valore intrinseco dell'uomo (onore c.d. interno) quanto la sua considerazione agli occhi degli altri consociati (onore c.d. esterno, ossia la reputazione). Tale elaborazione eclettica, che valorizza elementi di entrambe le visioni, costituisce la base teorica di quelle posizioni dottrinali più recenti che rileggono l'onore in una dimensione costituzionalmente orientata²⁸.

La dottrina normativo-fattuale tenta di trovare un fondamento del bene all'interno di principi costituzionali, in assenza di un'esplicita menzione a riguardo²⁹. In questa prospettiva, il richiamo principale è al principio di uguaglianza sancito dall'art.3 e in particolare all'affermazione ivi contenuta della «pari dignità» di ogni cittadino. Inoltre, l'onore sarebbe da ricomprendersi nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art.2 della Carta costituzionale, intendendosi questo come norma aperta e sul presupposto che in un ordinamento democraticamente orientato anche l'onore non può non costituire un diritto inviolabile³⁰.

L'onore dunque, in questa prospettiva, è diritto inalienabile di ciascun individuo e dunque oggetto di necessaria tutela penale. Pertanto, è stata accordata una tutela obiettiva dell'onore, indipendentemente dall'opinione che il soggetto ha di sé o da quella che gli altri soggetti hanno di lui. Si afferma infatti la sussistenza di un nucleo minimo del concetto di onore, che costituisce un limite invalicabile al rispetto della

²⁷ CANESTRARI, S., et al., *op. cit.*, p.5448

²⁸ CADOPPI, A., CANESTRARI, S., MANNA, A., PAPA, M., *Diritto Penale – Tomo III*, UTET GIURIDICA, marzo 2022

²⁹ Cfr. supra, par.1.1

³⁰ MANTOVANI, F., *op. cit.*, p.223